



PROVINCIA DI BRINDISI

AREA N. 4 – AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO TRASPORTI

PROGRAMMA D'ESAME

Per conseguire l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria ed istruttore di guida occorre superare le prove d'esame inerenti le seguenti materie di cui al D.M. 17/2001 (Allegati 1 e 2):

MATERIE PER ABILITAZIONE INSEGNANTE DI TEORIA (D.M. 17/2001 allegato 1):

- Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario);
- Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione);
- Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo;
- Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione);
- Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità;
- Trasporto delle merci pericolose;
- Conducenti e titoli abilitativi alla guida;
- Norme di comportamento sulle strade;
- Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.;
- Elementi di primo soccorso;
- Elementi di fisica;
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante.

MATERIE PER ABILITAZIONE ISTRUTTORE DI GUIDA (D.M. 17/2001 allegato 2)

- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- Elementi di fisica;
- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi;
- Norme di comportamento sulle strade;
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.;
- Elementi di primo soccorso.

PROVE D'ESAME

1. L'esame per l'abilitazione di INSEGNANTE di autoscuola (Art. 3 D.M. 17/2011) di cui alla lettera A del bando verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011, si articola in 4 prove:

Prova n. 1 - Il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 40 (quaranta) minuti. Non è ammessa alcuna cancellatura sulle risposte e la risposta non data equivale ad un errore. Non è ammesso alla prova n. 2 chi ha commesso, sul complessivo numero di 80 (ottanta) domande, un numero di errori superiore a 2 (due).

Prova n. 2 - Il candidato tratta in maniera sintetica, per iscritto, nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore, tre temi scelti dalla Commissione d'esame tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio da zero a dieci. E' ammesso alla prova n. 3 il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a cinque e, complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

Prova n. 3 - Il candidato simula di una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. E' ammesso alla prova n. 4 il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

Prova n. 4 - Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova e l'esame il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

2. L'esame per l'abilitazione di ISTRUTTORE di autoscuola (Art. 5 lett. a D.M. 17/2011) di cui alla lettera B punto 1) del bando verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011, si articola in 3 prove:

Prova n. 1 – Il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 40 (quaranta) minuti. Non è ammessa alcuna cancellatura sulle risposte e la risposta non data equivale ad un errore. Non è ammesso alla prova n. 2 chi ha commesso, sul complessivo numero di 80 (ottanta) domande, un numero di errori superiore a 2 (due).

Prova n. 2 – Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova n. 3 il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

Prova n. 3 – Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova e l'esame il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Le prove si svolgono con le seguenti modalità:

a) capacità di istruzione alla guida di un veicolo della categoria A limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione che funge da allievo ed è titolare di patente A;

b) capacità di istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 5, comma 1, lettere a) e b); il veicolo utilizzato per lo svolgimento di tale prova è condotto da un componente della commissione che funge da allievo ed è titolare almeno di patente B;

c) capacità di istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, ai fini del conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 5, comma 1, lettere a) e b); il veicolo utilizzato per lo svolgimento di tale prova viene scelto dalla commissione, condotto da un componente della commissione che funge da allievo ed è titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova.

3. L'esame per l'abilitazione di Istruttore di autoscuola (Art. 5 lett. b D.M. 17/2011) di cui alla lettera B punto 2) del bando verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011, si articola in 3 prove:

Prova n. 1 - Il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 40 (quaranta) minuti. Non è ammessa alcuna cancellatura sulle risposte e la risposta non data equivale ad un errore. Non è ammesso alla prova n. 2 chi ha commesso, sul complessivo numero di 80 (ottanta) domande, un numero di errori superiore a 2 (due).

Prova n. 2 – Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova n. 3 il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

Prova n. 3 – Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova e l'esame il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle due prove, non inferiore a dodici rispetto al punteggio massimo di venti.

Le prove si svolgono con le seguenti modalità:

a) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione che funge da allievo ed è titolare almeno di patente B;

b) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione, condotto da un componente della stessa che funge da allievo ed è titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova.

4. L'esame per l'abilitazione di Istruttore di autoscuola (Art. 5 comma 2) di cui alla lettera B punto 3) del bando verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011, si articola in 2 prove:

Prova n. 1 - Il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 40 (quaranta) minuti. Non è ammessa alcuna cancellatura sulle risposte e la risposta non data equivale ad un errore. Non è ammesso alla prova n. 2 chi ha commesso, sul complessivo numero di 80 (ottanta) domande, un numero di errori superiore a 2 (due).

Prova n. 2 – Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova e l'esame il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

5. L'esame per l'estensione dell'abilitazione di Insegnante ad Istruttore di autoscuola (Art. 10 comma 1) di cui alla lettera C del bando verte sulle materie di cui all'allegato 2, lett. a) del D.M. 17/2011 e, ove prevista, la parte del programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera b) dello stesso, si articola in 2 prove:

Prova n. 1 – Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova n. 2 il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

Prova n. 2 – Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova e l'esame chi ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Le prove si svolgono con le seguenti modalità:

a) capacità di istruzione alla guida di un veicolo della categoria A di cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione che funge da allievo ed è titolare di patente A.;

- b) capacità di istruzione alla guida di un veicolo della categoria B condotto da un componente della commissione che funge da allievo ed è titolare almeno di patente B;
- c) capacità di istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione, condotto da un componente della commissione che funge da allievo ed è titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova.

6. L'esame per l'estensione dell'abilitazione di Insegnante ad Istruttore di autoscuola (Art. 10 comma 1) di cui alla lettera D del bando verte sulle materie di cui all'allegato 2, lett. a) del D.M. 17/2011 e, ove prevista, la parte del programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera b) dello stesso, si articola in 2 prove:

Prova n. 1 – Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova n. 2 il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

Prova n. 2 - Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione:

Le prove si svolgono con le seguenti modalità:

- a) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione che funge da allievo ed è titolare almeno di patente B;
- b) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione, condotto da un componente della stessa che funge da allievo ed è titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova. Supera la prova e l'esame chi ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e, complessivo, sulle due prove, non inferiore a dodici rispetto al punteggio massimo di venti.

7. L'esame per l'estensione dell'abilitazione di Istruttore ad Insegnante di autoscuola di cui alla lettera E del bando, verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011, si articola in 3 prove:

Prova n. 1 - Il candidato tratta in maniera sintetica, per iscritto, nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore, di tre temi scelti dalla Commissione d'esame tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio da zero a dieci. E' ammesso alla prova n. 2 il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a cinque e, complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

Prova n. 2 - Il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. E' ammesso alla prova n. 3 il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

Prova n. 3 - Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova e l'esame il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

8. L'esame di Istruttore di autoscuola, già in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. 17/2011, che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, di cui alla lettera F del bando, verte sulla parte del programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera b) del richiamato Decreto n. 17/2011, si articola in una prova di capacità di istruire alla guida di veicoli della categoria A di cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione che funge da allievo ed è titolare almeno di patente A. Supera la prova e l'esame chi ha ottenuto un punteggio non inferiore a sei rispetto al punteggio massimo di dieci.